

REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/90 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1990****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento danese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Danimarca, con una comunicazione in data 14 giugno 1990, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 50 000 t di segala da foraggio detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

tedesco può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 50 000 t di segala da foraggio da esportare verso tutti i paesi terzi eccetto la Repubblica democratica tedesca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t di segala da foraggio figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del quarto mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 18 luglio 1990.

4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento danese.

Articolo 5

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.